



Distretto scolastico n°27

Istituto Comprensivo "Matteotti-Cirillo"

Via Baracca,23 –80028 Grumo Nevano (NA)

Tel. 081-8333911: Fax 081 5057569 C.F 80060340637.Cod. Mecc:NAIC897007

Email:naic897007@istruzione.it sito web: www.matteotti-cirillo.edu.it

NAIC897007@pec.istruzione.it



Circ. 303

I.C. "MATTEOTTI - CIRILLO"
GRUMO NEVANO (NA)
Prot. 0002533 del 13/04/2021
07-07 (Uscita)

Ai referenti COVID

Alle famiglie

Ai docenti

Al personale ATA

Al sito web

OGGETTO: Comunicazioni di positività al Covid-19 e relativo trattamento dati

In relazione all'oggetto, si condivide con i destinatari della presente la nota sul tema del responsabile del Trattamento Dati di Istituto, in merito all'individuazione dei riferimenti normativi per la pubblicità dei soggetti o gruppi di soggetti positivi al Covid-19.

Sul tema, si ricorda che le fonti normative in oggetto sono raccolte sul sito del Ministero dell'Istruzione, nella specifica sezione per il rientro a scuola in sicurezza più volte citata (www.istruzione.it/rientriamoascuola) e nelle relative FAQ (domande e risposte frequenti).

In particolare il documento, tra gli altri dell'Istituto Superiore di Sanità, relativo alle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" n. 58/2020 del 21/08/2020, già presente sul sito istituzionale individua in modo dettagliato ruoli e responsabilità nella valutazione delle emergenze.

In particolare, vi si anticipa che è compito dell'Istituto, "se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura:

- chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione
- aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente
- sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva"

Si riporta quindi che "In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti).

Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il Dipartimento di Protezione provvederà alla prescrizione della quarantena.” Inoltre, “la valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di Protezione e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il Dipartimento di Protezione valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti.

La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di Protezione in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità.” Sul tema, il garante della protezione dei dati, nella sezione dedicata alle FAQ sulla scuola “www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#scuola”, asserisce che “spetta alle autorità sanitarie competenti informare i contatti stretti del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.

L’istituto scolastico è tenuto a fornire alle istituzioni competenti le informazioni necessarie, affinché le stesse possano ricostruire la filiera dei contatti del contagiato, nonché, sotto altro profilo, ad attivare le misure di sanificazione recentemente disposte”. Ne consegue che, quindi, la comunicazione di positività al Covid-19 di un qualsiasi soggetto va fatta alle autorità sanitarie competenti sul territorio, perché l’Istituto Scolastico non ha le competenze necessarie a valutare e disporre le idonee misure di prevenzione e contact tracing.

Tutto ciò premesso si forniscono i seguenti chiarimenti:

PRECONDIZIONE PER LA PRESENZA A SCUOLA DEGLI ALUNNI

Le famiglie sono tenute a monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di base o il pediatra seguendone le indicazioni e le disposizioni.

Restano in vigore le **precondizioni per la presenza a scuola degli alunni**, di seguito descritte:

- *assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;*
- *non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;*
- *non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.*

Si fa presente, che sono installati i “termoscanner” agli ingressi principali che consentiranno la misurazione rapida della temperatura corporea

SEGNALAZIONE SITUAZIONI DI POSITIVITÀ E /O SITUAZIONI DI QUARANTENA

Si chiede di segnalare tempestivamente a questo Ufficio, tramite la mail istituzionale dedicata naic897007@istruzione.it eventuali situazioni di positività (rilevata mediante test molecolare o antigenico) degli studenti e/o situazioni di quarantena dovute alla positività di familiari conviventi e/o situazioni di quarantena dovute a contatti stretti con positivi avvenuti nell'arco di 15 giorni precedenti l'ingresso a scuola e contestuale richiesta di effettuazione dell'attività didattica a distanza in relazione alle suddette situazioni.

Per le assenze dovute a malattia da infezione Covid-19 o situazioni di quarantena, verificatesi nel periodo di effettuazione delle lezioni in modalità Didattica Digitale Integrata, gli studenti dovranno presentare al rientro a scuola idonea certificazione medica in originale (esito tampone, certificato medico di riammissione a scuola, attestazione asl di fine quarantena e/o fine isolamento domiciliare). La suddetta documentazione sarà consegnata ai coordinatori di classe.

VALUTAZIONE CASI SOSPETTI ESUCCESSIVA GESTIONE

La valutazione dei "casi sospetti", contraddistinti da presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5° o altra sintomatologia compatibile con COVID-19, è rimessa **alla competente valutazione del pediatra di libera scelta (PLS) o medico di medicina generale (MMG)**. In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS) o medico di medicina generale (MMG), richiede tempestivamente, sulla base delle proprie valutazioni, il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP). Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Se la sintomatologia sospetta viene rilevata a scuola, dopo aver accompagnato l'alunno nello spazio Covid identificato nel plesso/padiglione, avendo cura che egli indossi la mascherina, il docente Referente Covid di plesso provvede ad avvisare i genitori per il prelievo del minore e la successiva valutazione del caso da parte del medico. In queste situazioni, la **riammissione è comunque condizionata alla presentazione di certificato medico**.

Per la successiva gestione dei casi, a seconda dell'esito che avranno, si osservano le seguenti procedure:

1. ALUNNO POSITIVO al test diagnostico per SARS-CoV-2

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al Dipartimento di Prevenzione che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento recante '*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*'. Per il rientro a scuola bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l'effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l'uno dall'altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell'isolamento e l'inserimento in comunità.

L'alunno rientrerà a scuola con **attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro a scuola** del MMG o del PLS.

2. ALUNNO NEGATIVO al test diagnostico per SARS-CoV- 2

Quando il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola:

☑ Se non si registra alcuna patologia (es. in caso di "falso allarme", quando la procedura di accertamento è stata avviata) sarà comunque necessario **il nulla osta all'ingresso o rientro in comunità** del MMG o del PLS.

In caso, invece, di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, **l'alunno/a rimarrà a casa fino a guarigione clinica** seguendo le indicazioni del MMG o del PLS. La riammissione avverrà con **semplice attestazione di avvenuta guarigione**.

3.ALUNNO CONVIVENTE DI UN CASO ACCERTATO

Si sottolinea che, qualora un alunno fosse convivente di un caso accertato, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, **sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti** (ad es. compagni di classe dell'alunno in quarantena), **non necessitano di quarantena**, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. La riammissione avverrà con il solo **nulla osta all'ingresso o rientro a scuola** del MMG o del PLS.

4.ALUNNO ASSENTE PER MALATTIA

In caso di patologie diverse da COVID-19, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà un'**attestazione che l'alunno può rientrare scuola** poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa specifica di cui al decreto del Ministro della Sanità del 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991.

CRITERI GENERALI PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZE PROLUNGATE

Si richiamano, altresì, le indicazioni da seguire nella gestione delle assenze e delle successive riammissioni degli alunni a scuola fornite dalla Regione Campania e pubblicate nel documento denominato "*Rientro a scuola in sicurezza*" di Ottobre 2020 (e successivi chiarimenti), nonché l'attenzione agli allegati da utilizzare secondo i casi specifici. Le procedure sono attivate secondo le casistiche di seguito riportate:

1.GIUSTIFICA DI MALATTIA non riconducibile a Covid SUPERIORE A 3/5 GIORNI Scuola dell'infanzia

- per assenze dovute a **malattia di durata superiore a 3 giorni** la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della **certificazione del Pediatra** di libera scelta/medico di medicina generale **attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica**" (Decreto Ministero Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020);

Scuola primaria

- per assenze dovute a **malattia di durata superiore a 5 giorni** la riammissione a scuola avviene dietro presentazione della **certificazione del Pediatra** di libera scelta/medico di medicina generale **attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica** (D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 1967, art. 42).

In caso contrario non è consentito l'ingresso nei locali scolastici. Pertanto, si raccomanda di contattare il proprio medico/pediatra per la valutazione dei sintomi avvertiti dall'alunno, ai fini delle azioni da porre in essere e delle misure da adottare

2. GIUSTIFICA DI MALATTIA non riconducibile a Covid INFERIORE O PARI A 3/5 GIORNI
Le **assenze per malattia** non riconducibile a COVID **di durata inferiore o pari a 3 giorni (Scuola dell'infanzia) o 5 giorni (Scuola primaria)**, possono essere giustificate dal genitore **anche con semplice autocertificazione**

3. GIUSTIFICA DI ASSENZA PER MOTIVI DIVERSI

Le assenze per motivi diversi dalla malattia (motivi di famiglia, ecc.) vanno giustificate dal genitore con autocertificazione, anche se superiori ai 5 giorni. In particolare, in caso si preveda un'assenza per motivi non sanitari (es. viaggi, motivi familiari vari, ecc.), il genitore dovrà inviare apposita comunicazione PRIMA del verificarsi dell'assenza (anche tramite il RE). Al rientro, i genitori consegneranno, debitamente compilata e firmata la giustificazione di assenza. In questo caso, l'alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, a meno che la destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste precauzioni particolari.

Nello specifico, si precisa che:

non è necessario alcun certificato medico per "giustificare" il periodo di assenza dovuto alla chiusura delle istituzioni scolastiche disposte dalle autorità;

sabato, domenica e altri giorni di sospensione delle attività didattiche sono considerati nel computo solo se a cavallo delle giornate di assenza (cioè se l'alunno è *già* assente il giorno prima delle festività e *ancora* assente il giorno dopo le festività).

Si raccomanda ai genitori la collaborazione e la più scrupolosa osservanza di tali percorsi.

Al personale di segreteria e agli insegnanti si richiede la vigilanza sull'adempimento delle prescrizioni, raccomandando che **l'avvenuta giustifica sia segnalata puntualmente sul registro elettronico.**

Tanto per i dovuti adempimenti.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.^{ssa} Giuseppina NUGNES

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)